





Regione Puglia Gabinetto del Presidente

AOO\_021/PROT 09/01/2017 - 0000056

Al Presidente del Consiglio regionale presidente@consiglio.puglia.it

Al Consigliere regionale Damascelli

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione urgente n° 314 presentata dal Consigliere regionale: Damascelli.

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: "Assistenza alunni da insegnanti-educatori ASL Bari.
Ricollocazione immediata presso istituti scolastici".

Distinti saluti

Emiliano

www.regione.puglia.it



REGIONE **PUGLIA** Gabinatto del PRESIDENTE

1 9 DIC. 2016

ARRIVO

DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

SEZIONE

Programmazione Assistenza Ospedaliera

Specialistica e Accreditamento

SERVIZIO

Risorse Umane Aziende Sanitarie

A00-005-000/71

old 13/12/2016

PROTUCOLLO USCITA

Trasmissione a mazzo posta elettronica ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Gabineto P.Ka besidenza - Biroziere Ameriaistrativa P. D. RAPP. CONS.

Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale

Direzione Amministrativa del Gabinetto

Regione Puglia

A00\_174/PROT 19/12/2016 - 0001346

SEDE

Oggetto: Interrogazione Consigliere Domenico Damascelli: "Assistenza alunni da insegnanti-educatori ASL Bari ricollocazione immediata presso istituti scolastici" (n. rif. 314) .....

In riferimento all'interrogazione specificata in oggetto, si ritiene utile fornire un breve excursus sulla vicenda che vede coinvolti gli insegnanti-educatori, al fine di meglio comprendere le scelte operate dal legislatore regionale.

In applicazione della L.R. 16/87 è stato istituito il ruolo speciale per il personale da assegnare all'assistenza dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap. Detto personale, in possesso del diploma magistrale, fu assegnato alle ex USL ed inquadrato nella posizione iniziale della retribuzione della qualifica VI con la qualifica di insegnanteeducatore previsto dalle norme sul trattamento giuridico ed economico del personale degli

La spesa relativa gravava su apposito fondo regionale di competenza dell'Assessorato all'Istruzione, per il quale la ex USL avrebbe dovuto tenere contabilità separata.

La riforma del sistema sanitario di cui al D.Igs 502/92 s.m.i. all'art.6, c.3 ha trasferito la formazione degli operatori sanitari non laureati nell'ambito dell'ordinamento universitario e ha demandato al Ministero della Sanità l'individuazione, con apposito decreto, delle figure professionali sanitarie da formare e dei relativi profili.

Il Ministero della Sanità con decreto n. 520 dell'8.10.1998 ha istituito la figura e il relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale. L'art.1 stabilisce che "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diplomu universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della persanalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserlmenta o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà."

www.regione.puglia.it

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR Via g. Gentile, n.52 - 70126 Barl - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218 mail: pasquale.marino@regione.puglia.it - a.nooile@regione.puglia.it pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

**SEZIONE** 

Programmazione Assistenza Ospedaliera

Specialistica e Accreditamento

**SERVIZIO** 

Risorse Umane Aziende Sanitarie

Inoltre tale decreto ha stabilito che le Università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.

Con riferimento al suddetto profilo, il D.M. 2 aprile 2001 Inserisce l'educatore professionale all'interno della classe 2 "classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione" Il DM 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" ha individuato i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, riconosciuti equipollenti al diploma universitario di educatore professionale di cui al DM n. 502/98. Nella tabella B di detto decreto sono riportati i titoli equipolienti, tra cui non è ricompreso il diploma di scuola magistrale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto il personale con la qualifica di insegnante-educatore, non avente i titoli equipollenti previsti dal DM 2000, non poteva più svolgere l'attività di integrazione scolastica in quanto non in possesso del titolo abilitante.

Ciò premesso, anomala risultava anche la posizione giuridica ed economica di detto personale che inquadrato con i contratti degli enti locali, veniva utilizzato dalle ex USL ma inserito in un ruolo speciale non appartenente ai ruoli del comparto della sanità. In altri termini detto personale risultava dipendente dalle ex USL, ma erano finanziati dalla Regione e soggiacevano al CCNL degli enti locali.

In considerazione della situazione sopra descritta, Il legislatore regionale, al fine di individuare un regime giuridico ed economico definitivo e trovare una giusta collocazione a detto personale ha emanato la L.R. 40/2007 che all'art.3, comma 38 stabilisce "Ai personale del comparto in servizio continuativo da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente legge presso le aziende sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987 n. 16 ( Norme organiche per l'integrazione scalastica degli handicappati) si applica il processo di stabilizzazione previsto dall'art.30 (Piano per la formazione del bilancio di previsione 3007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della Regione Puglia. quanto sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende sanitarie locali su delega dei comuni, ol quale per effetto dell'art.68 della L.R. n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali,......Le Aziende sanitarie locali, ove necessario equiparano, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali e quelli previsti per il personale del servizio sanitario nazionale.". In applicazione di detta norma il personale adibito all'integrazione scolastica doveva essere inquadrato nei ruoli delle ASL secondo i contratti del comparto sanità, in cui non compare la qualifica di insegnante-educatore. Pertanto, sulla base del titolo posseduto (diploma di scuola di li° grado) e in relazione al DPR 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.) il suddetto personale, in assenza del titolo equipollente di educatore professionale, poteva essere inquadrato solo nel profilo di assistente amministrativo cat. C del CCNL Sanità perdendo comunque la qualifica di insegnate educatore.

In merito ai quesiti specifici dell'interrogazione in esame, si fa presente che la Sezione competente del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, richiederà alla ASL di Bari se ha avviato le procedure previste dall'art.57 della L.R.

www.regione.puglia.it



DIPARTIMENTO Promozione della Salute, del

Benessere Sociale e dello Sport per Tutti

**SEZIONE** 

**Programmazione Assistenza Ospedaliera** 

Direttere del Dipartimento Giancarlo Ruspitti

Specialistica e Accreditamento

**SERVIZIO** 

Risorse Umane Aziende Sanitarie

15/2/20016 n.1, e a tal riguardo si precisa comunque che il personale non in possesso dei titoli abilitanti non può essere assegnato al servizio di integrazione scolastica. Di conseguenza si chiederà alla ASL anche una relazione sulle modalità di organizzazione dell'assistenza agli alunni portatori di handicap.

Si fa riserva di ulteriore comunicazione, quando in possesso delle informazioni richieste.

www.regione.puglia.it